

COMUNE DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN



**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI
DELL'ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE
REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44**

Approvazione

Modifiche

deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 13.06.2005

deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 26.09.2005

deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 15.05.2006

deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 02.10.2007

deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2012

ART.1
PRIMA ANNUALITÀ

1. L'assegno post natale ai sensi dell'art.13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 è concesso, per tre annualità, in favore dei minori residenti nel comune di Gressan di età tra 0 e 3 anni o tra 0 e 5 anni nei soli casi di affidamento preadottivo, adozione o affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale e disposti dal Tribunale per i minorenni.
2. Chi esercita la potestà parentale o l'affidatario nel caso di affidamento familiare di minore a terzi, di durata almeno annuale, disposto dal Tribunale per i minorenni, deve presentare la domanda per la concessione dell'assegno post natale per la prima annualità, entro il termine di 60 giorni dalla data della nascita o dalla data dell'affidamento preadottivo, dell'adozione, o dell'affidamento familiare, disposti dal Tribunale per i minorenni.
3. Nel caso di minori immigrati nel comune di Gressan da altro comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'ottenimento della residenza del minore. L'assegno verrà erogato ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stato avviato il procedimento per l'ottenimento della residenza e il compimento dell'anno del bambino.
4. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica, in originale o copia conforme, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) e della dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni (IRSEE).

4.bis Qualora i genitori che riconoscono il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo familiare, il genitore non convivente deve presentare la propria D.S.U. In assenza di presentazione della suddetta documentazione la domanda non può essere accolta.

4.ter Per casi straordinari di minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati con relazione dei servizi sociali territoriali, dalla quale risulti che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del figlio, il contributo verrà determinato sulla base dell'IRSEE del genitore che ha nel proprio nucleo il minore.

5. Qualora la domanda sia accoglibile, ma presentata tardivamente, essa dà diritto all'erogazione dell'assegno post natale ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda e il compimento del primo anno di età del bambino o prima annualità di adozione o affidamento.

6. Qualora la D.S.U., in corso di validità, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente.

ART. 2
SECONDA E TERZA ANNUALITÀ

1. Per la concessione successiva al primo anno dell'assegno post -natale ai sensi dell'art. 13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, l'istante deve presentare apposita domanda/dichiarazione per la concessione dell'assegno post natale entro il termine di 60 giorni dalla data del compimento dell'età del minore. Nel caso detta domanda/dichiarazione venga presentata oltre il termine previsto, l'assegno sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda/dichiarazione e sino al mese di compimento del successivo anno di età.
2. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica, in originale o copia conforme, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) e della dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni (IRSEE).

2.bis Qualora i genitori che riconoscono il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo familiare, il genitore non convivente deve presentare la propria D.S.U. In assenza di presentazione della suddetta documentazione la domanda non può essere accolta.

2.ter Per casi straordinari di minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati con relazione dei servizi sociali territoriali, dalla quale risulti che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del figlio, il contributo verrà determinato sulla base dell'IRSEE del genitore che ha nel proprio nucleo il minore.

3. Nel caso di minori immigrati nel comune di Gressan da altro comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal giorno di avvio del procedimento per l'ottenimento della residenza, L'assegno verrà erogato ridotto per la seconda e/o terza annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stato avviato il procedimento per l'ottenimento della residenza e il compimento del secondo o terzo anno.
4. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre 60 giorni dalla data di avvio del procedimento per l'ottenimento della residenza, il beneficio sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.
5. ***Qualora la D.S.U., in corso di validità, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente.***

ART. 3 NORME COMUNI

1. I termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di protocollo della domanda per la concessione dell'assegno post-natale con gli allegati di cui agli articoli 1 comma 4 e 2 comma 2.
2. E' fatto obbligo di utilizzare la modulistica in distribuzione presso l'ufficio anagrafe comunale al fine di dichiarare quanto ivi previsto.
3. La presentazione della stessa domanda su moduli non conformi o in assenza degli allegati richiesti fa conseguire la inammissibilità della stessa, senza possibilità di integrazione, se non con una nuova presentazione conforme.
4. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e ISEE, relativo al nucleo anagrafico di riferimento l'istante ha l'obbligo di rivolgersi ad un CAF.
5. I termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo per la concessione e l'erogazione dell'assegno post - natale sono fissati in giorni 120 dalla data di presentazione della domanda.
6. Nel caso di emigrazione in altro comune della Valle d'Aosta del minore per cui si è ottenuto il beneficio, l'ufficio anagrafe comunale comunicherà l'ammontare del beneficio ottenuto e per quale annualità.
7. L'assegno post-natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo.
- 8. Entro il periodo di validità della dichiarazione, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo dell'I.S.E.E./I.R.S.E.E; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa.**

ART. 4 CONTROLLI

1. Il responsabile del procedimento attiva i controlli formali:
 - a) a campione su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive, con cadenza periodica;
 - b) su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei dati contenuti.
2. In applicazione del comma 1 il responsabile del procedimento accerta, in particolare:
 - a) Residenza e data di nascita ed, eventualmente , data di adozione o affidamento del minore;
 - b) stato di famiglia dello stesso minore e consistenza del suo nucleo familiare - anagrafico con riferimento anche al numero dei figli esistenti e presenti nel nucleo familiare ;

- c) verifica dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;
 - d) verifica presso l'Inail e l'ufficio regionale Invalidi, presso l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali dell'esistenza di eventuali provvidenze economiche a favore del minore e ciò nell'esclusivo caso di morte di un genitore;
 - e) verifica della corrispondenza dei dati dichiarati nella DSU con quelli risultanti dagli accertamenti precedenti;
 - f) verifica in collegamento telematico con l'Inps della corrispondenza dei dati economici ISEE dichiarati con quelli acquisiti dall'istituto previdenziale;
 - g) verifica del dato economico dell'IRSEE del nucleo familiare rispetto alle disposizioni regionali impartite;
 - h) compara i dati economici del nucleo familiare dichiarati e validati dal Caf, eventualmente rettificati con i dati economici dell'IRSEE con quelli necessari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno post natale, dichiarandone l'ammissibilità al beneficio o meno.
3. L'assegno post natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo.